



ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l' università; c) alle persone disoccupate; d) ai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Gli esclusi. Rispetto ai voucher, la nuova disciplina prevede il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale nelle seguenti ipotesi: utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese dai soggetti per i quali è previsto l' incremento dei limiti (visti in precedenza) e a patto che non risultino iscritti nell' anno precedente agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; imprese dell' edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l' attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell' ambito dell' esecuzione di appalti di opere o servizi. La comunicazione preventiva In base alla nuova disciplina, per poter fruire di prestazioni occasionali occorrerà registrarsi all' Inps. A disposizione di utilizzatori e prestatori ci sarà un' apposita piattaforma informatica sul sito dell' Inps dove andranno poi svolti tutti gli adempimenti, anche tramite un consulente del lavoro, per quanto riguarda le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi. Tra gli adempimenti è prevista anche una comunicazione preventiva, come c' era in passato. In particolare, l' utilizzatore, almeno un' ora prima dell' inizio della prestazione, deve informare l' Inps dalla piattaforma informatica o tramite i servizi di contact center, indicando una serie di dati (nome, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto, data e ora di inizio e di termine), tra cui anche il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell' arco della giornata.